

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Attività di competenza dei Comuni
- Art. 5 - Forme di gestione
- Art. 6 - Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II - Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni

- Art. 7 - Area di espletamento del pubblico servizio
- Art. 8 - Competenze
- Art. 9 - Espletamento del servizio
- Art. 10 - Tipologia e collocazione dei contenitori
- Art. 11 - Trasporto
- Art. 12 - Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio

TITOLO III - Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

- Art. 13 - Aree di espletamento del pubblico servizio
- Art. 14 - Competenze del servizio
- Art. 15 – Modalità di erogazione del servizio
- Art. 16 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
- Art. 17 - Pulizia delle aree pubbliche occupate e/o adiacenti i cantieri
- Art. 18 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
- Art. 19 - Pulizia dei mercati
- Art. 19 bis – Attività commerciali e pubblici esercizi
- Art. 20 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico
- Art 20 bis - Raccolta delle foglie
- Art 20 ter – Sgombero della neve dai marciapiedi
- Art. 21 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- Art. 22 - Manifestazioni pubbliche
- Art. 23 - Lavaggio ed innaffio di aree pubbliche

TITOLO IV - Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti

- Art. 24 - Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Art. 25 - Principi generali e norme per l'attuazione
- Art. 26 - Localizzazione dei siti e dei contenitori
- Art. 27 - Tipologia dei contenitori
- Art. 28 - Modalità di conferimento
- Art. 29 – Pulizia e svuotamento dei contenitori
- Art. 30 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi
- Art. 31 - Informazioni

TITOLO V - Norme relative ai rifiuti speciali

Art. 32 - Obblighi dei produttori

Art. 33 - Conferimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi

TITOLO VI - Disposizioni varie e regime sanzionatorio

Art. 34 - Principi generali e criteri di comportamento

Art. 35 - Norme generali per gli utenti del servizio

Art. 36 – Sistema sanzionatorio e vigilanza

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati con particolare riferimento a:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

Art. 2 Definizioni

Richiamato quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 sono fissate le seguenti ulteriori definizioni:

Rifiuti urbani interni: rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell'ambito dei locali di civile abitazione e delle attività commerciali e pubblici esercizi.

Rifiuti urbani esterni: rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici, o stabilimenti, o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

Gestore del servizio: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.

Art. 3 **Classificazione dei rifiuti**

Ai fini dell'attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art.184, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti di cui all'art. 184, comma 4 del D.lgs 152/06 e s.m.i..

3. Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

4. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Ai sensi della vigente normativa, e al precedente comma 3, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani per qualità i seguenti rifiuti speciali:

imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;

accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;

ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;

feltri e tessuti non tessuti;

pelle e similpelle;

gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

nastri abrasivi;

cavi e materiale elettrico in genere;

accessori per informatica;

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;

scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

residui animali e vegetali.

Sono esclusi dalla assimilazione le categorie dei rifiuti speciali sopra elencati derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, prodotti in quantità superiore a 20 Kg/mq anno di superficie dedicata alla attività medesima.

Art. 4

Attività di competenza del Comune

1. Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto sino al trattamento finale dei rifiuti classificati solidi urbani, ai sensi del presente regolamento.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare forme di raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione ed in collaborazione con la scuola.

Art. 5
Forme di gestione

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 6
Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 50 del d.lgs. 267/00.

TITOLO II
Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni

Art. 7
Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Gestore del servizio.

2. Il servizio è, pertanto, garantito:

a) in tutta l'area urbana;

b) in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori delle aree di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini.

4. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso.

5. L'allegato planimetrico 1, facente già parte integrante del Regolamento per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.), costituisce parte integrante del presente Regolamento e rappresenta le aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani .

6. I perimetri di cui all'allegato planimetrico 1, successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono aggiornati e modificati dall'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore del servizio.

Art. 8 Competenze

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituiscono precisa competenza dell'Amministrazione Comunale nei seguenti termini:

a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, con particolare riferimento a:

rifiuti urbani interni;

rifiuti urbani ingombranti;

residui di potatura e sfalcio di giardini privati;

rifiuti speciali assimilati agli urbani;

rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero-riciclaggio;

rifiuti urbani pericolosi;

b) determina le modalità di raccolta dei rifiuti nelle varie zone cittadine, perseguendo quelle in grado di garantire il minore impatto ambientale, prediligendo, laddove possibile, il ritiro dei rifiuti all'interno degli edifici.

c) coerentemente con quanto al successivo Art. 10, stabilisce caratteristiche, numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, nonché del lavaggio dei contenitori stessi e delle relative piazzole di sedime, in un'ottica di tutela igienico-sanitaria della cittadinanza, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, di eventuali indicazioni del Gestore, relativamente alla complessiva organizzazione dei servizi.

d) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

e) pubblicizza le modalità ed i tempi delle attività previste al successivo art. 9.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Gestore provvede in accordo con l'Amministrazione Comunale a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nei termini indicati nelle lettere a), b), c), d), e) f) del precedente comma.

3. Ogni eventuale modifica o variazione delle modalità di esecuzione del servizio, che lo stesso Gestore riterrà di apportare nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non

dovrà essere, comunque, in contrasto con le direttive fornite dall'Amministrazione Comunale.

4. Lo stesso Gestore annualmente dovrà redigere una relazione tecnico-esplicativa sulle modalità di esecuzione, da integrare o modificare ogniqualvolta vengano apportate modificazioni di cui al comma precedente.

Art. 9 Espletamento del servizio

1. Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati, nel rispetto degli atti di affidamento del servizio stesso, saranno effettuate in modo differenziato in funzione delle diverse realtà territoriali, favorendo il riciclaggio ed il recupero energetico nell'ottica di limitare il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, al fine di garantire il decoro urbano e minimizzare l'impatto ambientale, è privilegiata la raccolta porta a porta all'interno delle aree private. In tal caso il Gestore, previo assenso all'accesso da parte dei proprietari, collocherà i contenitori in appositi locali od aree alla medesima quota di accesso dei mezzi, realizzati conformemente alle vigenti normative e, di norma, liberamente accessibili al personale ed ai mezzi del servizio.

2. In ogni edificio i rifiuti dovranno essere depositati dai residenti senza dispersione, in appositi contenitori, le cui caratteristiche saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore.

Negli edifici di nuova costruzione si dovrà prevedere la realizzazione di un apposito locale ben aerato, di dimensioni idonee, da destinare alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dell'indifferenziato residuo (RSU).

3. Dove, per il mancato assenso del proprietario o per caratteristiche particolari, non fosse possibile posizionare alcun contenitore in area privata, l'utente dovrà deporre i rifiuti in modo ben ordinato, direttamente su suolo pubblico, prospiciente le proprietà interessate o, ove presenti, in appositi contenitori, negli orari immediatamente precedenti l'effettuazione del servizio secondo quanto stabilito dal Gestore.

4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà, comunque, essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

5. E' vietato, altresì, immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

6. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse, avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

7. È vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dal Gestore del pubblico servizio.

8. È vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o predisposti.

9. È, altresì, vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

10. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume, essendo consentito il deposito degli imballaggi stessi, nel luogo di conferimento, purché legati. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza nelle fasi di raccolta e successivo recupero/smaltimento.

11. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti, con le modalità impartite e pubblicizzate, in modo da consentire il recupero di beni reimpiegabili e facilitare il recupero di materia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.

12. I rifiuti urbani ingombranti dovranno essere conferiti:

- In contenitori specifici posti in area pubblica;
- direttamente da parte dell'utente alla piattaforma di S. Rocco;
- per chiamata al Gestore del Servizio.

13. Il conferimento degli sfalci e delle potature, avviene, oltre che con le forme sopra descritte, anche in contenitori personalizzati.

14. Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere rese inoffensive, coprendo l'ago con il cappuccio apposito.

15. Nei cassonetti e contenitori, predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni, è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali pericolosi
- rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati, per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

16. È vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stationamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono, inoltre, essere richiusi dopo l'uso.

17. È, inoltre, vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art.10

Tipologia e collocazione dei contenitori

1 La localizzazione dei contenitori destinati a raccogliere rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli dettati dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Locale di Igiene.

2. Per i criteri di sicurezza, si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza di metri 14 (quattordici) dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano e dell'energia elettrica.

3. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite al fine di garantire l'igiene, le operazioni di svuotamento e asporto, nonché il lavaggio, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, rispettando le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.

4. Nell'allestimento delle piazzole, si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere, in ogni caso, individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta), come prevista dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura del Gestore, sentita l'Amministrazione Comunale.

5. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o, comunque, porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

6. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile, della sanzione pecuniaria. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.

7. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dal Gestore in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ente Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Art. 11 Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, previsti dalla normativa vigente in materia.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del vigente Codice della Strada e a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

3. L'idoneità dei veicoli di cui sopra è assicurata dal Gestore del servizio.

Art. 12

Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio

1. L'accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti ai fini del conferimento è riservato al personale ed ai mezzi del Gestore. Possono, altresì, accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore, compatibilmente con la potenzialità degli impianti:

- mezzi e personale dei servizi tecnologici-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
- vettori autorizzati al trasporto di rifiuti solidi urbani interni che conferiscano i rifiuti per conto di amministrazioni comunali convenzionati con l'Ente Gestore;
- mezzi di ditte, aziende ed imprese produttrici di rifiuti urbani e speciali assimilati che, in base al presente Regolamento, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
- privati cittadini che conferiscono in proprio prodotti di potature, rifiuti ingombranti.

TITOLO III

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Art. 13

Aree di espletamento del pubblico servizio

1. Alle attività ordinarie inerenti alla gestione dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso i servizi elencati nel successivo articolo 15 le cui aree di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono comprese nella perimetrazione di cui all'allegato 1, le cui successive modifiche saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore.

Art. 14

Competenze del servizio

1. I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e al recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esterni, riguardano le seguenti specifiche attività:

- * spazzamento stradale;
- * lavaggio stradale;
- * diserbo marciapiedi;
- * pulizie caditoie;
- * svuotamento cestini;
- * rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche

2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, aiuole spartitraffico, tazze delle alberature stradali) classificate come comunali;
- i tratti delle strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale;
- le strade private, comunque soggette ad uso pubblico (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, ecc.), purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- i viali del cimitero, limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
- le aree destinate ai mercati.

3. Il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati è esteso a tutte le aree pubbliche, comprese all'interno del perimetro del territorio comunale.

Art. 15 Modalità di erogazione del servizio

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti esterni, costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli atti di affidamento del Servizio, con particolare riferimento a raccolta e trasporto, definiscono:

- 1) le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- 2) la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi, in considerazione di valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni.

3. Inoltre gli atti di affidamento del servizio:

- a) individuano, per il servizio di spazzamento, la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
- b) definiscono, per il servizio di lavaggio stradale, le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, valutandone la limitazione o l'incremento in caso di particolari situazioni.

c) differenziano, per le operazioni di diserbo stradale, tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale munito di idonee attrezzature.

4. Oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, il Gestore provvede, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti, intensificando gli interventi nei periodi di maggior criticità. Il Gestore provvede, altresì, all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza ai sensi della normativa vigente.

Art. 16

Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani esterni (cestini) o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, rifiuti/materiali ingombranti, Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.), rifiuti/materiali destinati al recupero.

2. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è, inoltre, vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissioni di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti.

Art. 17

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area e le strade adiacenti perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Anche nel caso che tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e le aree pubbliche adiacenti al cantiere vanno quotidianamente mantenute pulite.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1 e 2, lett. g.) del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 30/04/1992).

Art. 18

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde, devono provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi . Sono esentati dal presente obbligo, le persone con handicap visivo relativamente ai cani guida.

2. L'obbligo di cui sopra riguarda le aree di circolazione del centro urbano, dei centri abitati e nuclei abitati, compresi i percorsi pedonali delle aree verdi, le aree verdi attrezzate per bambini ed i parcheggi e le aree apposite predisposte per i cani.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'art. 14, comma 7 e 9 del Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 19

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita, nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in contenitori forniti dal Gestore del servizio.

Art. 19 bis

Attività commerciali e pubblici esercizi

1. I gestori di attività commerciali e/o di pubblici esercizi dovranno provvedere all'esposizione dei rifiuti in maniera differenziata, nelle giornate e negli orari individuati.

Art. 20

Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico

1. Tutte le aree private non interessate dal servizio pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventa pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 20 bis

Raccolta delle foglie

Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico e di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche, di rimuovere dalle strade e dai marciapiedi le foglie ed i rami caduti dalle piante dimoranti all'interno delle proprietà stesse.

Art. 20 ter
Sgombero della neve dai marciapiedi

E' buona norma che, in caso di abbondanti nevicate, i cittadini proprietari, gestori, affittuari ovvero coloro che abbiano la disponibilità o siano responsabili di edifici confinanti con i marciapiedi delle strade pubbliche, procedano alla rimozione della neve dai marciapiedi stessi, depositandola a bordo della carreggiata allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei pedoni.

Successivamente alla rimozione della neve è auspicabile che venga sparso il sale per evitare la formazione del ghiaccio. E' possibile ritirare gratuitamente sale antigelo presso i punti di distribuzione indicati dal Comune (oratori, centri sociali, etc.)

Art. 21
Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, scontrini, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dagli avventori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

5. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione sono obbligati a collocare fuori dall'esercizio un numero adeguato di posacenere e a controllarne l'utilizzo

Art. 22
Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale o sportivo ecc., anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire al Comune, con preavviso minimo di giorni 10 (dieci), il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di

concordare con il Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Art. 23

Lavaggio ed innaffio di aree pubbliche

1. Il servizio di lavaggio ed innaffio delle strade e piazze nel territorio urbano verrà eseguito dal Gestore del servizio secondo le seguenti modalità:

a) lavaggio

gli interventi di lavaggio dovranno essere effettuati periodicamente o a necessità nei seguenti casi:

- rimozione degli escrementi dei piccioni o di altri animali
- spandimenti accidentali di liquidi o altri materiali
- superfici lordate da persone
- pulitura a fondo di marciapiedi e basi di edifici pubblici
- plateatici utilizzati per manifestazioni e aree mercatali

b) innaffio

gli interventi di innaffio dovranno essere effettuati periodicamente o a necessità su strade e piazze, pubbliche e/o private ad uso pubblico.

TITOLO IV

Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti

Art. 24

Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni anche attraverso l'utilizzo di isole ecologiche;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
- f) promuovere forme educative e di informazione atte al contenimento della produzione dei rifiuti ed alla loro valorizzazione come bene riciclabile

Art. 25

Principi generali e norme per l'attuazione

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

2. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

3. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, direttamente o tramite il Gestore, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, vigenti ai sensi della normativa in materia, con il CONAI e con le associazioni di categoria specializzate.

Art. 26

Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti è disposta dall'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore del Servizio di raccolta rifiuti.

2. Nel rispetto degli atti di affidamento del servizio, il Gestore determina il numero, le caratteristiche più idonee dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché la loro ubicazione che deve essere preferibilmente all'interno delle proprietà private (nei locali rifiuti, oppure in altre aree adiacenti), ove gli spazi lo consentano previo assenso della proprietà.

Nelle aree interne agli edifici in cui è stato attivato il Servizio, che risultano difficilmente accessibili agli operatori (presenza di scale, locali angusti, etc.) e nei casi in cui è negato l'accesso agli stessi alla proprietà, gli utenti dovranno provvedere all'esposizione dei

contenitori dei rifiuti in forma differenziata su strada nei giorni di raccolta e negli orari immediatamente precedenti l'effettuazione del servizio, secondo quanto stabilito dal Gestore. Tali contenitori, una volta svuotati, dovranno essere riportati all'interno delle proprietà nel più breve tempo possibile

3. Fino a quando non sarà attivato il servizio di raccolta differenziata porta a porta continueranno ad essere utilizzati i contenitori per la raccolta differenziata collocati su area pubblica/privata.

4. È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto del Gestore.

Art. 27

Tipologia dei contenitori

1. Nel rispetto degli atti di affidamento del servizio, il Gestore, stabilisce il numero e la capacità volumetrica ed il tipo dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

3. I contenitori per la raccolta del vetro + metallo (lattine) devono essere contrassegnati da colore VERDE con eventuale coperchio bleu.

4. I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati da colore GIALLO.

5. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore BIANCO.

6. I contenitori per la raccolta degli scarti vegetali e dell'umido, devono essere contrassegnati da colore MARRONE.

7. I contenitori per la raccolta delle pile e dei farmaci scaduti devono essere contrassegnati da colore ROSSO/GRIGIO.

8. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere dotati di chiusura ermetica, a tenuta stagna, e devono presentare caratteristiche strutturali tali da essere maneggiati agevolmente.

Art. 28

Modalità di conferimento

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n.152/06 e dalla L.R. 26/03 e s.m.i, i cittadini sono tenuti ad attuare la differenziazione ed il conferimento separato delle frazioni recuperabili o da destinare a smaltimento controllato dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani domestici o di rifiuti provenienti da attività commerciali e/o da servizi.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero in modo che lo smaltimento, costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti vengono effettuati come segue:

- a) presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
- b) mediante raccolta a domicilio, secondo le modalità e tempi prefissati;
- c) presso la piattaforma per la raccolta ed il primo trattamento dei materiali raccolti in forma differenziata durante le ore di apertura della stessa.

3. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso, gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori materiali o sostanze diverse da quelle indicate sul contenitore stesso;
- c) i materiali voluminosi e, comunque, qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

4. Il conferimento di frigoriferi, lavatrici, cucine, elettrodomestici in genere di provenienza domestica, viene effettuato direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata; in caso di impossibilità potrà essere richiesto il servizio a domicilio dal Gestore.

Art. 29

Pulizia e svuotamento dei contenitori

1. La frequenza dello svuotamento dei contenitori viene determinata in funzione della specifica frazione di rifiuto, della quantità dello stesso, della densità abitativa della zona interessata.

2. Il soggetto gestore del servizio provvederà ad assicurare la periodica pulizia dei contenitori.

3. Nelle aree in cui è stato attivato il servizio di raccolta differenziata "Porta a Porta" dovrà essere cura degli utenti provvedere alla pulizia dei contenitori avuti in dotazione.

Art. 30

Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

2. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- * le batterie, presso la piattaforma di raccolta differenziata;

* le pile, in appositi contenitori presso i rivenditori di pile o in appositi contenitori stradali, oppure presso la piattaforma di raccolta differenziata;

* i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie oppure presso la piattaforma di raccolta differenziata;

* i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche), devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso la piattaforma della raccolta differenziata. Ci si potrà avvalere servizio pubblico secondo le modalità individuate dal Gestore;

* le siringhe, provenienti da uso domestico devono essere rese inoffensive, coprendole con apposito cappuccio e riposte in bottiglie di plastica che, opportunamente chiuse, devono essere conferite alla piattaforma delle raccolte differenziate o alla sede del pubblico servizio.

Art. 31 Informazioni

1. Il Gestore dei servizi di raccolta differenziata organizza, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. L'Amministrazione Comunale svolge un ruolo di controllo affinché l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini avvenga con cadenza periodica (almeno annuale) e abbia come fine la diminuzione della produzione dei rifiuti alla fonte, l'incremento del riutilizzo ed il riciclo.

TITOLO V Norme relative ai rifiuti speciali

Art. 32 Obblighi dei produttori

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti pericolosi e hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati. L'obbligo è rivolto anche ad una adeguata gestione, in ottemperanza delle norme vigenti nazionali e regionali.

Art. 33 Conferimento dei rifiuti pericolosi

È vietato il conferimento dei rifiuti pericolosi nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del presente Regolamento

TITOLO VI Disposizioni varie e regime sanzionatorio

Art. 34 Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- * deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e del singolo;
- * deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- * devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- * devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- * devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficienza ed efficacia, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino - utente.

Art. 35

Norme generali per gli utenti del servizio

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed, altresì, di rifiuti urbani pericolosi le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc..

4. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

5. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti nei contenitori e presso la piattaforma è rigorosamente proibita.

6. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 36

Sistema sanzionatorio e di vigilanza

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono punite secondo le sanzioni di cui all'allegato A in relazione alle norme del titolo I sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto n. 267, salvo che il fatto non sia già disciplinato da Legge dello Stato, normative speciali e non costituisca ipotesi di reato.

Gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento possono essere aggiornati con deliberazioni della Giunta comunale ai sensi della Legge 24 luglio 2008 n. 125.

Le funzioni sanzionatorie per le violazioni previste dal presente Regolamento sono inoltre esercitate dal personale addetto del Gestore del servizio, dal personale dell'Ufficio Ecologia e dalle GEV del Comune di Cremona.

Dette funzioni saranno svolte dopo la partecipazione ed il superamento di esame finale di appositi corsi di formazione finalizzati all'apprendimento delle norme in tema di sanzioni amministrative.

ALLEGATO A – TABELLA IMPORTI SANZIONI

ARTICOLO 3 – Classificazione dei rifiuti	
Comma 2	sanzione da € 75,00 a € 500,00
Comma 3	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 4	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 9 – Espletamento del servizio	
Comma 2	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 3	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 4	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 5	sanzione da € 75,00 a € 500,00
Comma 6	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 7	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 8	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 9	sanzione da € 75,00 a € 500,00
Comma 10	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 11	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 13	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 14	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 15	sanzione da € 25,00 a € 150,00 per l'immissione di rifiuti speciali inerti (calcinacci) sanzione da € 50,00 a € 300,00 per l'immissione di rifiuti speciali non assimilabili
Comma 16	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 17	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 16 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici	
Comma 1	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 2	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 3	sanzione da € 25,00 a € 150,00

ARTICOLO 17 – Pulizia delle aree pubbliche occupate e/o adiacenti cantieri	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 18 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	
Comma 1	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 2	sanzione da € 25,00 a € 150,00

ARTICOLO 19 – Pulizia dei mercati	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 19 bis – Attività commerciali e pubblici esercizi	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 20 – Pulizia di aree non interessate da servizio pubblico	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00

ARTICOLO 20 bis – Pulizia delle foglie	
Comma 1	sanzione da € 25,00 a € 150,00

ARTICOLO 21 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	
Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 2	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 3	sanzione da € 50,00 a € 300,00
Comma 4	sanzione da € 25,00 a € 150,00

ARTICOLO 22 – Manifestazioni pubbliche	
Comma 2	sanzione da € 75,00 a € 500,00

ARTICOLO 27 – Tipologia dei contenitori

Da Comma 3 a Comma 8	Per l'immissione di rifiuti diversi da quelli previsti dalle diverse tipologie dei contenitori - sanzione da € 25,00 a € 150,00. Per la collocazione di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori e/o dai punti di raccolta – sanzione da € 50,00 a € 300,00
-----------------------------	---

ARTICOLO 28 – Modalità di conferimento

Comma 1	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 2	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 3	sanzione da € 25,00 a € 150,00

ARTICOLO 30 – Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

Comma 1	sanzione da € 75,00 a € 500,00
----------------	---------------------------------------

ARTICOLO 32 – Obblighi dei produttori

Comma 1	sanzione da € 50,00 a € 300,00
----------------	---------------------------------------

ARTICOLO 33 – Conferimento dei rifiuti pericolosi

Comma 1	sanzione da € 75,00 a € 500,00
----------------	---------------------------------------

ARTICOLO 35 – Norme generali per gli utenti del servizio

Comma 2	sanzione da € 25,00 a € 150,00
Comma 5	sanzione da € 25,00 a € 150,00